

IVA

Nuove specifiche tecniche di fattura elettronica ed esterometro – III° parte

di Roberto Curcu



Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

Scopri le sedi in programmazione >

Nelle [prime due parti di questo contributo](#), abbiamo illustrato come le **nuove specifiche tecniche della fattura elettronica** vanno ad incidere sulla fatturazione attiva.

In questo contributo proviamo ad illustrare quali modifiche ci dovrebbero essere con riferimento alla **registrazione delle operazioni passive**.

Partiamo in primo luogo dalla **determinazione dell'ammontare dell'Iva detraibile**: l'Agenzia non può conoscere se una cessione di beni o una prestazione di servizi dà diritto alla detrazione dell'Iva al cessionario o committente, in quanto **non è a conoscenza di come viene applicata l'indetraibilità oggettiva**, quella **mirata**, e in alcuni casi nemmeno quella da **pro-rata**.

Quello che l'Agenzia può sapere, senza essere comunque precisa, è quale sarebbe **l'ammontare massimo di Iva detraibile**, ipotizzando che non ci siano casi di indetraibilità: tale importo sarebbe dato **dall'Iva indicata in tutte le fatture elettroniche ricevute nell'anno** (l'Iva relativa può essere infatti detratta solo nell'anno di ricezione della fattura), **sommata all'Iva all'importazione** (nonostante per l'importatore la bolletta doganale sia un documento cartaceo, i relativi dati dovrebbero essere inseriti a sistema), **e sommata all'Iva pagata dallo stesso cessionario o committente al posto del cedente o prestatore, con il meccanismo del reverse charge**.

Prima di addentrarci nel discorso relativo al *reverse charge*, evidenziamo che **l'Agenzia non vede in automatico l'Iva che viene addebitata con fattura cartacea da enti non commerciali** con attività commerciale inferiore a 65.000 euro, e forse non vede nemmeno quella che **potrebbe addebitare un cedente della Repubblica di San Marino**.

Ciò premesso, **importi rilevanti di imposta possono essere detratti dopo aver effettuato il**

reverse charge, cioè assolto l'Iva al posto del cedente o prestatore, **emettendo una autofattura o integrando la fattura del fornitore**. Chiaramente l'imposta assolta deve confluire poi come debito nella liquidazione Iva.

L'Iva che viene assolta con **reverse charge** confluisce nel quadro VIJ della dichiarazione Iva, il quale riporta dei campi per il cosiddetto “**reverse charge interno**” e per quello “**estero**”.

Il **reverse charge estero** si effettua in particolare **quando si fanno acquisti comunitari**, quando si è **committenti di prestazioni di servizi con territorialità italiana**, rese da soggetti passivi stabiliti all'estero, e quando si acquistano da soggetti stabiliti all'estero beni che già si trovano in Italia.

In tutti i casi di “**reverse charge estero**” l’operazione va comunicata con l’esterometro, e, logica vuole che tale comunicazione riporti come imposta o come titolo di non imponibilità quello applicato dal cessionario o committente italiano con **reverse charge**.

Ad esempio, se un soggetto italiano riceve una fattura da un trasportatore tedesco e la integra con Iva, andrà indicato l'imponibile e la relativa imposta integrata, mentre se dovesse integrarla con l'articolo 9, andrà indicata la causale N3.4.

Ricordiamo che, con le nuove specifiche tecniche, **in esterometro è stata eliminata la possibilità di utilizzare la causale “N6”**, che le specifiche tecniche 1.5 consideravano applicabile in caso di “*inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)*”.

Una anomalia presente nelle precedenti specifiche tecniche e non eliminata con la versione 1.6, è che **qualora il fornitore indicato nell'esterometro sia di un Paese comunitario, come tipo di documento potrà essere messo solo “TD10 Fattura per acquisto intracomunitario di beni” o “TD11 fattura per acquisto intracomunitario di servizi”**.

Purtroppo questa è una **semplificazione difforme dalla realtà**, posto che molto frequentemente fornitori comunitari cedono merce che è già presente in Italia (si pensi alle cessioni di carburante effettuate dai **numerosi venditori su internet con depositi in Italia**), e quindi non si è in presenza di una operazione comunitaria.

Inoltre, a tali complessità si aggiungerà la Brexit e le implicazioni connesse agli scambi con il Nord Irlanda. Di ciò, chiaramente, dovranno tenerne conto le **software house**.

Il **reverse charge estero**, ad oggi, viene effettuato dalla quasi totalità dei soggetti in forma cartacea: al ricevimento di un **documento cartaceo** (o in formato elettronico, ma extra SdI, come un Pdf via mail), si procede alla **stampa del documento estero**, all'emissione della **autofattura cartacea** o all'integrazione del documento cartaceo, ed alla **conservazione analogica di tali documenti**.

Vero è che l'Agenzia, già nel passato, aveva precisato che era **possibile inviare una specie di "autofattura" a Sdl per smaterializzare questa operazione**, ma la cosa è stata sconsigliata da tutti, per la confusione informatica che poteva generarsi anche nei controlli dell'Agenzia.

A questo riguardo, la novità delle nuove specifiche che sembra andare incontro a chi intende smaterializzare completamente la fase del **reverse charge**, è **l'istituzione di tre nuovi codici del "tipo documento"**, che sono **TD17, TD18 e TD19**, utilizzabili per il **reverse charge** da farsi su **servizi acquistati da soggetti stranieri, sugli acquisti comunitari, e su acquisti di beni da soggetti stranieri**.

La logica di tali nuovi codici dovrebbe essere quella di rendere possibile che, già in sede di registrazione del documento estero, il **sistema informativo possa creare un file xml da inviare all'Agenzia con i dati del fornitore estero e l'importo dell'Iva da assolvere**, che oltre ad eliminare l'incombenza di dover comunicare l'operazione nell'esterometro, eviti proprio la stampa e la conservazione cartacea del documento integrato o dell'autofattura, ed inserisca l'operazione nel corretto rigo del quadro VJ della dichiarazione.

Analoga logica sembra avere il "tipo documento" "**TD16 – integrazione reverse charge interno**".

Tale codice consente al cessionario o committente di una operazione in reverse charge interno (acquisto di rottami, di servizi di pulizia, subappalti edili, pallet usati, ecc...), **di inviare a Sdl un documento che sostituisce l'integrazione della copia cartacea della fattura del fornitore** (elettronica inviata via Sdl).

Dalle specifiche tecniche capiamo che se generiamo questo file xml da inviare a Sdl, come **cedente/prestatore** andrà messo colui che ha ceduto il bene o prestato il servizio (ad esempio l'impresa di pulizia).

A parere di chi scrive, nel documento dovrebbe essere **valorizzata l'imposta che si è assolta in reverse charge**, anche se tale *modus operandi* non consente di determinare in che rigo del quadro VJ inserire l'operazione (salvo che l'Agenzia non riesca a incrociare questo documento con il campo "natura" inserito nella fattura emessa dal fornitore). L'alternativa (**indicazione di un codice della famiglia N6**), **permetterebbe di individuare il rigo di competenza, ma non l'imposta assolta in reverse charge** (si pensi ad esempio a chi riceve le fatture di subappalto edile, che le integra talvolta al 4% altre volte al 10% ed altre volte ancora al 22%).

In conclusione, **le nuove specifiche tecniche, che per molti saranno solo una complicazione**, per altri potrebbero essere uno **stimolo per una maggiore automatizzazione dei processi amministrativi ed una eliminazione di documenti cartacei**.

Tuttavia, **molti chiarimenti sono necessari** e, considerati i tempi di aggiornamento dei software gestionali utilizzati in particolare nelle grandi aziende, tali chiarimenti sono già **in estremo ritardo**.